

(N. 1783)
Urgenza

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

(VANONI)

NELLA SEDUTA DELL'11 LUGLIO 1951

Proroga dei termini per la rettifica delle dichiarazioni
e per gli accertamenti d'ufficio agli effetti delle imposte straordinarie sul patrimonio

ONOREVOLI SENATORI. — Le imposte straordinarie sul patrimonio, istituite con il decreto legislativo 29 marzo 1947, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* (supplemento ordinario) n. 73 del 29 marzo 1947, furono discusse dalla Assemblea Costituente, che convalidò, con modificazioni ed aggiunte, il già citato decreto con la legge 1° settembre 1947, n. 828, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* (supplemento ordinario) n. 202 del 4 settembre 1947. Per effetto di detta legge, alla imposta straordinaria progressiva sul patrimonio delle persone fisiche e alla imposta straordinaria proporzionale sul patrimonio, disciplinate nel decreto n. 143, si aggiunse una terza imposizione straordinaria patrimoniale, a carico delle società e degli enti morali.

Successivamente, alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 29 marzo 1947, n. 143 e nella legge 1° settembre 1947, n. 828, sono state sostituite quelle del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* (supplemento ordinario) n. 246

del 25 ottobre 1947; e così, il già citato decreto n. 1131 ha costituito, per un certo periodo, il testo organico delle disposizioni concernenti le imposte straordinarie sul patrimonio.

Non sostanziali modificazioni al decreto n. 1131 furono apportate con il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 11, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 1948. Per effetto della legge 10 novembre 1949, n. 805, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* (supplemento ordinario) n. 260 del 12 novembre 1949, la struttura delle imposte straordinarie sul patrimonio subì modificazioni di qualche rilievo. Finalmente, col decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1950, n. 203, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* (supplemento ordinario) n. 107 del 10 maggio 1950, fu approvato il testo unico delle disposizioni riguardanti le imposte straordinarie sul patrimonio, che raccoglie, in unico provvedimento, le disposizioni sparse nei provvedimenti legislativi precedenti.

Il laborioso assestamento della legislazione riguardante queste imposte straordinarie ha considerevolmente influito sulla applicazione delle imposte stesse: ed, in concomitanza con altre cause, che saranno accennate in appresso, ha portato un ritardo nell'azione accertatrice della Finanza.

Il termine utile per presentare le dichiarazioni, agli effetti della imposta straordinaria progressiva sul patrimonio delle persone fisiche, è scaduto il 31 ottobre 1947 (articolo 32 del testo unico n. 203).

Agli effetti della imposta straordinaria proporzionale sul patrimonio delle società e degli enti morali, il termine di presentazione delle dichiarazioni è scaduto il 24 dicembre 1947 (articolo 83 del testo unico n. 203).

L'azione della Finanza per rettificare le dichiarazioni dei contribuenti poteva, in origine, essere esercitata entro il 31 dicembre 1949; mentre il termine per eseguire gli accertamenti d'ufficio scadeva il 31 dicembre 1951 (articolo 63 del decreto n. 1131). Sin dal 1948, però, era chiaro che entro i termini suindicati non sarebbe stato possibile esaurire la applicazione delle imposte straordinarie sul patrimonio. Perciò, con l'articolo 4 della legge 23 dicembre 1948, n. 1451, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 27 dicembre 1948, i termini del 31 dicembre 1949 e del 31 dicembre 1951 furono prorogati, rispettivamente, al 31 dicembre 1951 e al 31 dicembre 1952.

Sono questi i termini ora inseriti nell'articolo 67 del testo unico, che circoscrivono nel tempo l'applicazione dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio a carico delle persone fisiche e che, per il rinvio contenuto nel successivo articolo 88, valgono anche per l'imposta straordinaria proporzionale sul patrimonio delle società e degli enti morali.

* * *

Con l'annesso disegno di legge si propone la proroga di un anno dei due termini previsti nel suddetto articolo 67.

È stato già accennato all'inizio della presente come sia stato tormentoso e lungo l'assestamento della legislazione riguardante le imposte straordinarie sul patrimonio, e come

tale assestamento abbia ritardato l'attività accertatrice. Ciò non era sfuggito, in occasione della discussione del progetto di legge, tradotto, poi, nella legge 10 novembre 1949, n. 805, all'autorevole onorevole Relatore della Camera dei deputati sullo stesso progetto.

Si legge, infatti, nella relazione della IV Commissione permanente (Finanze e tesoro) (Camera dei deputati; doc. n. 505-A; pag. 8): « L'urgenza di provvedere agli accertamenti definitivi e quindi di esaurire la fase preparatoria per l'applicazione delle due imposte straordinarie, quella progressiva sul patrimonio delle persone fisiche e quella proporzionale sul patrimonio delle società e degli enti morali, non ha bisogno di essere ricordata. La Finanza non si trova nella pratica possibilità di eseguire accertamenti se non sono definiti, al vaglio della critica dell'opinione pubblica e della esperienza, i criteri coi quali procedere e non è errato affermare che i primi due anni di vita di queste imposte sono trascorsi in una atmosfera di incertezza, che non ha permesso agli uffici di procedere con la tempestività che sarebbe stata opportuna ».

Questa constatazione riflette fedelmente la realtà concreta del primo biennio di applicazione delle imposte patrimoniali; tuttavia, altre cause hanno concorso ad aggravare la situazione.

Necessita tener conto che negli anni 1947 e 1948 l'attività degli uffici fu impegnata a fondo nella iscrizione a ruolo e nella liquidazione dei riscatti dell'imposta straordinaria proporzionale sul patrimonio.

Inoltre, il successivo scadere dei termini per l'accertamento di altre imposizioni straordinarie (avocazione dei profitti di regime: 31 dicembre 1949; imposta straordinaria sui profitti di guerra; 30 giugno 1950) ha contribuito a distogliere gli uffici dall'applicazione delle imposte sul patrimonio, più propriamente straordinarie, facendo rivolgere l'attività degli uffici stessi sulle cennate imposizioni, per le quali era più prossima la scadenza dei termini.

La stessa struttura personale e globale dell'imposta, che fa convergere presso il luogo del domicilio fiscale del soggetto la valutazione dei beni che gli appartenevano alla data di riferimento, affinché si proceda alla determi-

nazione del patrimonio complessivo, richiede una paziente e laboriosa preparazione degli accertamenti.

Non sempre, poi, la valutazione definitiva dei diversi beni, concorrenti nel patrimonio, può essere apprestata contemporaneamente, donde la necessità, prima di arrivare all'accertamento definitivo, di una o, talvolta, più procedure provvisorie.

D'altro lato, l'applicazione dei coefficienti per la valutazione, a titolo definitivo, degli immobili, e specie di quelli riguardanti i fabbricati, a mente dell'articolo 9 del testo unico n. 203, si è rivelata piuttosto complessa, e tale da richiedere un tempo maggiore di quello prevedibile.

Si aggiunge che, con la pubblicazione della legge di perequazione tributaria, avvenuta di recente, nuovi compiti delicati ed onerosi sono stati addossati agli Uffici, primi tra di essi, nel tempo, la eliminazione delle trattazioni arretrate e la ricezione delle dichiarazioni dei contribuenti, ricondotte dalla nuova legge alla loro preminente funzione fondamentale.

Ponendosi la, già citata legge di perequazione tributaria come la premessa necessaria a preparare il nuovo assetto della imposizione diretta nazionale, è necessario sin d'ora addivenire ad un razionale assestamento interno degli Uffici, basato su nuovi criteri organizzativi. Ogni trasformazione porta a una temporanea diminuzione di rendimento; or bene, in questa fase di riorganizzazione verrebbero a cadere in pieno le scadenze dei termini prescrizionali per l'accertamento delle imposte straordinarie sul patrimonio.

Anche considerando, comunque, il solo campo di applicazione degli articoli 39 e 40 della legge 11 gennaio 1951, n. 25 (Norme sulla perequazione tributaria e sul rilevamento fiscale straordinario; *Gazzetta Ufficiale* - supplemento ordinario - n. 25 del 31 gennaio 1951), si deve tener presente che, sino al 15 giugno 1951, sono affluite agli Uffici le nuove dichiarazioni dei contribuenti o le rettifiche di quelle prodotte; e che, entro lo stesso termine, si dovevano definire le contestazioni già insorte, agli effetti delle imposte straordinarie sul patrimonio, a richiesta di coloro che hanno inteso fruire della riduzione al quinto delle penalità incorse.

La opportunità delle norme contenute negli articoli 39 e 40 della legge di perequazione tributaria è incontestabile; peraltro, l'applicazione delle norme stesse ha rallentato il corso degli accertamenti definitivi, e, per di più, ha portato alla Finanza nuovi elementi da sottoporre ad esame e valutazione, che — alla stregua dell'articolo 67 del testo unico n. 203 — dovrebbero eseguirsi entro il 31 dicembre 1951.

Secondo ogni ragionevole previsione, ciò non sarebbe possibile.

In conclusione, appare come le cause suaccennate, considerate nel loro insieme, rendano necessaria ed urgente la proposizione della proroga prevista nell'annesso disegno di legge; contenuta, peraltro, in termini di una molto prudente moderazione.

* * *

Sembra opportuno esaminare brevemente quali termini abbiano regolato l'accertamento dell'imposta straordinaria sul patrimonio, applicata dopo la prima guerra mondiale.

Come è ben noto, questa imposta fu istituita, in origine, per un periodo di trenta anni dal 1° gennaio 1920, a norma del regio decreto-legge 24 novembre 1919, n. 2169, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 26 novembre 1919.

Ad una sostanziale revisione della struttura dell'imposta patrimoniale, diretta ad accentuarne la caratteristica della straordinarietà, si addivenne con il regio decreto-legge 22 aprile 1920, n. 494, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 1° maggio 1920.

Soltanto, però, con il regio decreto-legge 5 febbraio 1922, n. 78, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 15 febbraio 1922, l'imposta straordinaria sul patrimonio raggiunse l'assetto definitivo.

La dichiarazione (art. 32 del decreto n. 2169) doveva essere, in origine, prodotta entro il 31 marzo 1920.

Detto termine fu, poi, spostato (art. 33 del decreto n. 494) al 31 maggio 1920. L'articolo 33 del decreto n. 78 considerò tempestive le dichiarazioni presentate fino alla data di pubblicazione del decreto stesso, e, contemporaneamente, concesse di presentare le dichiara-

zioni o di denunciare i cespiti omessi in quelle già prodotte, fino al 30 giugno 1922.

La rettifica delle dichiarazioni prodotte dai contribuenti (art. 57 del decreto n. 78) poteva essere effettuata entro il 31 dicembre 1924; mentre col 31 dicembre 1926 scadeva il termine per eseguire gli accertamenti d'ufficio nei confronti dei contribuenti che avevano omissso di presentare le dichiarazioni.

Per effetto del regio decreto-legge 12 ottobre 1924, n. 1577, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 16 ottobre 1924, i termini di cui sopra furono prorogati di un anno, e portati, così, a scadere rispettivamente al 31 dicembre 1925 e al 31 dicembre 1927.

Una ulteriore — e questa volta definitiva — proroga fu accordata con il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 61, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 21 gennaio 1926. Il termine per rettificare le dichiarazioni dei contribuenti fu spostato al 30 giugno 1926; in conseguenza, il termine per eseguire gli accertamenti d'ufficio venne a scadere col 31 dicembre 1928.

Nonostante la maggiore semplicità dell'imposta straordinaria sul patrimonio del 1920, rispetto alle imposte straordinarie patrimoniali ora vigenti, il termine per esercitare l'a-

zione di rettifica delle dichiarazioni restò aperto per oltre 6 anni (e cioè dal 1° giugno 1920 al 30 giugno 1926), mentre quello degli accertamenti d'ufficio addirittura per 8 anni e 7 mesi (dal 1° giugno 1920 al 31 dicembre 1928).

Per le imposte straordinarie sul patrimonio ora in applicazione, si propongono termini molto più brevi, nell'insieme: 5 anni (dal 1° novembre 1947 al 31 dicembre 1952) per la rettifica delle dichiarazioni e 6 anni (dal 1° novembre 1947 al 31 dicembre 1953) per gli accertamenti d'ufficio.

Il raffronto tra i termini che hanno regolato l'accertamento dell'imposta straordinaria sul patrimonio del 1920 e quelli che, con la proroga prevista nell'annesso disegno di legge, si propongono per l'accertamento delle attuali imposte straordinarie sul patrimonio, si risolve a vantaggio di questi ultimi.

Considerando che all'accoglimento della moderata richiesta di proroga sono legati cospicui interessi dell'Erario, e la possibilità, corrispondente ad una vera esigenza di giustizia, di estendere ad una cerchia quanto più possibile vasta di contribuenti l'applicazione delle imposte straordinarie sul patrimonio, la concessione della proroga costituirà una ponderata misura di gestione delle imposizioni anzidette.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'articolo 67 del testo unico 9 maggio 1950, n. 203, è sostituito dal seguente:

« L'azione della Finanza, per la rettifica delle dichiarazioni presentate dai contribuenti per l'imposta straordinaria sul patrimonio, si prescrive entro il 31 dicembre 1952.

« Entro il 31 dicembre 1953 si prescrive l'azione per l'accertamento in confronto di quei contribuenti che non provvidero alla presentazione della dichiarazione ».